



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 9 del 11/09/2018**

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO**

Il giorno **undici Settembre duemiladiciotto**, alle ore **12:20**, nella casa municipale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Brescia n. 29585/18 del 20 luglio 2018.

# OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

### **richiamato:**

il decreto del Prefetto di Brescia del 20 luglio 2018, protocollo 29585/18 (ns. protocollo n. 15814 del 23 luglio 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario per la provvisoria gestione dell'ente con l'attribuzione dei poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco;

**preso atto** che con la presente deliberazione il Commissario è nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale;

### **richiamati:**

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);

il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";

l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno *potestà normativa*, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

gli articoli 1, 2 2-bis della legge 241/1990 (e smi) sul dovere di concludere il procedimento amministrativo;

### **premesse** che:

il richiamato art. 2 della legge 241/1990 prevede che qualora "il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";

l'art. 2, inoltre, prevede che le amministrazioni debbano stabilire, per i procedimenti di loro competenza, un termine di conclusione non superiore, di norma, a 90 giorni;

nei casi in cui, "tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, [siano] indispensabili termini superiori" la durata del procedimento può essere portata a massimo 180 giorni;

tale limitazione non trova mai applicazione per i “procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione” che, pertanto, possono avere durata ben superiore a 180 giorni;

**premesse** che:

il regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti del comune di Gavardo è stato approvato nel 2013;

a distanza di alcuni anni, si ritiene doveroso procedere ad una rivisitazione di tali norme regolamentari;

con altra deliberazione, infatti, si provvederà ad aggiornare il regolamento sull’accesso civico e documentale, allineandolo alle disposizioni del decreto legislativo 97/2016 (cd. FOIA);

con la presente, invece, si provvede ad aggiornare le disposizioni in materia di obbligo e termini di conclusione dei procedimenti;

**esaminato** l’allegato “Regolamento sulla conclusione del procedimento amministrativo”, che si compone di 6 articoli;

**attestato** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò richiamato e premesso, il Commissario

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il “Regolamento sulla conclusione del procedimento amministrativo”, che si compone di 6 articoli, a che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. di abrogare il previgente “regolamento sul procedimento amministrativo” approvato con deliberazione consiliare 17/2013;
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Commissario valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, applicando con effetto immediato la nuova disciplina regolamentare,

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

II COMMISSARIO  
Atto Firmato Digitalmente  
Dottoressa Anna Pavone

II SEGRETARIO COMUNALE  
Atto Firmato Digitalmente  
Dott. Omar Gozzoli

---



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 26.**

SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto :** NUOVO REGOLAMENTO SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gavardo, li 07/09/2018

**Il Responsabile**  
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA

---



**COMUNE DI GAVARDO**

PROVINCIA DI BRESCIA

# Regolamento

sulla conclusione del procedimento amministrativo

In attuazione dell'art. 2 della legge 241/1990 e smi

**Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**  
**Publicato all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del comune di Gavardo secondo l'art. 2 della legge 241/1990.

## **Articolo 2 - Obbligo di conclusione**

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda di parte, oppure debba essere iniziato d'ufficio, l'ufficio del comune cui il procedimento è assegnato ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Se l'ufficio ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

## **Articolo 3 - Temine**

1. Tutti i procedimenti di competenza del comune devono concludersi entro massimo 90 giorni, salvo che la legge nazionale o regionale non preveda un termine diverso, più breve o più lungo.

2. Il termine di 90 giorni non si applica ai procedimenti seguenti, i cui termini speciali sono fissati a norma dell'art. 2 co. 4 della legge 241/1990 tenendo conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento:

- a) selezione del personale tramite concorso pubblico e assunzione di personale da centri per l'impiego: termine 180 giorni;
- b) accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza, inclusa l'ipotesi di trasmissione jure sanguinis: termine 730 giorni.

3. I tempi di conclusione del procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne all'amministrazione, necessarie per il completamento dell'istruttoria. Non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

## **Articolo 4 - Interruzione**

1. Nei procedimenti attivati su domanda di parte, qualora, per la perfetta conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, che gli stessi potrebbero aver omesso, il termine di conclusione viene interrotto.

2. La decorrenza del termine inizia a decorrere daccapo nel momento in cui gli interessati depositano la documentazione integrativa o mancante.

3. I commi precedenti si applicano salvo che la legge nazionale o regionale non preveda diversamente.



4. Data la rilevanza degli interessi tutelati, nonché la complessità del procedimento, i commi precedenti trovano applicazione anche per i procedimenti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b).

#### **Articolo 5 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di conclusione dei procedimenti. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il procedimento amministrativo, che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet a tempo indeterminato.